

## **Cass., civ. sez. II, del 14 luglio 2015, n. 14699**

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va verificata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, notificato il 27 maggio 2006, alla società NI che, secondo quanto dedotto e documentato dalla stessa ricorrente, è stata cancellata dal registro delle imprese nel 1998.

Occorre premettere che: a) dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese ha effetto costitutivo ed estingue anche la società di persone, quando non sia stata provata la continuazione dell'operatività sociale dopo la cancellazione della società – peraltro per le cancellazioni anteriori a tale provvedimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 - sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti e capo siano stati definiti; b) l'estinzione della società è un evento interruttivo equiparabile alla morte della persona fisica (S.U. 6070/13).

Peraltro - in virtù del principio di recente sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15295/14, di portata generale e applicabile anche in materia di società (Cass. 23141/2014) - circa la ultrattività del mandato e la stabilizzazione della posizione delle parti, nel caso del verificarsi di un evento interruttivo relativo alla parte costituita a 'mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscono gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.

Ne consegue che nella specie il ricorso è stato notificato (2006) correttamente al difensore costituito nel giudizio di appello della società intimata, non essendo stato dichiarato l'evento interruttivo (la cancellazione, avvenuta nel 1998, con /a estinzione della società dal primo gennaio 2004) .

1.1.- Il primo motivp deduce la nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 2310 cod. civ. e artt. 75 e 83 cod. proc. civ., evidenziando che: 1) la società controricorrente, da indicarsi esattamente come NI s.n.c. – di cui era stata legale rappresentante ML fino alla data del 27 dicembre 1995 - era stata posta, nella data appena indicata, in liquidazione e ne era stato nominato liquidatore MV; 2) detta società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 29 gennaio 1998, sicché la procura ad litem rilasciata da ML a margine dell'atto di appello era stata notificata in data 6 novembre 2002, quando da ormai sette anni la medesima

non aveva il potere di rappresentare la società, spettando tale potere, ai sensi dell'art. 2310 cod. civ., dopo la nomina del liquidatore, solo ed esclusivamente a costui;

sosteneva, inoltre, la ricorrente che, successivamente alla cancellazione della società controricorrente, gli unici soggetti che potevano rappresentare la società stessa, anche in giudizio, erano il liquidatore (nella specie MV) oppure tutti i soci (nella specie MV e ML, congiuntamente).

1.2. - Il motivo è fondato.

Occorre premettere che, secondo quanto si è prima detto, la cancellazione della società dal registro delle imprese, per quelle avvenute prima dell'entrata in vigore del dal d.lgs. n. 6 del 2003 (nella specie nel 1998) comporta la estinzione della società con decorrenza dal 1 gennaio 2004 : prima di tale data, qualora i rapporti non fossero ancora esauriti o non ancora definite le controversie con il terzi, come appunto nella specie, permane la legittimazione della società, in persona del legale rappresentante che dal momento della iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta in via esclusiva a questi ultimi (art. 2310 cod. civ.), cfr.Cass. 6597/98; 7972/2000; 4652/2006 ; 12114/2006.

Nella specie, la procura conferita per la proposizione dell'appello da parte della NI s.n.c venne conferita nel 2002 da ML che non era più rappresentante legale della società, essendo stato nominato liquidatore VM nel 1995.

Pertanto, l'appello proposto dalla NI s.n.c. doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto la società era rappresentata da difensore che doveva considerarsi privo del mandato alle liti, posto che gli era stato conferito da soggetto non legittimato ad agire per la società.